

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE- 24 APRILE 2017 ORE 06:00

Senza garanzia anche i rimborsi IVA in corso di esecuzione al 3 dicembre 2016

Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

L'innalzamento da 15.000 a 30.000 euro della soglia per ottenere il rimborso IVA senza la necessità di presentare la garanzia esplica i suoi effetti anche con riferimento ai rimborsi in corso di esecuzione al 3 dicembre 2016. Non solo non occorre presentare la garanzia: non è necessario nemmeno integrare la dichiarazione IVA con il visto di conformità, ovvero presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per beneficiare dell'esonero della garanzia. Lo ha chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E del 2017, confermando quanto già precisato in passato nella circolare n. 32/E del 2014.

Nella [circolare n. 8/E del 7 aprile 2017](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'**innalzamento della soglia** da 15.000 euro a **30.000 euro** per ottenere il **rimborso IVA** senza la necessità di presentare la **garanzia** esplica i suoi effetti anche con riferimento ai rimborsi in corso di esecuzione alla data del **3 dicembre 2016** (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 193/2016).

Pertanto, con riferimento agli stessi non solo non occorre presentare la garanzia, ma non è altresì necessario integrare la dichiarazione IVA con il visto di conformità ovvero presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per beneficiare dell'esonero della garanzia. Ma riavvolgiamo il nastro e partiamo dall'inizio.

Leggi anche [Decreto fiscale: rimborsi IVA senza garanzia fino a 30.000 euro](#)

Prima del decreto fiscale

Il decreto Semplificazioni fiscali (art. 13, D.Lgs. n. 175/2014) ha innovato in maniera significativa la disciplina relativa all'esecuzione dei rimborsi IVA, di cui all'art. 38-*bis*, D.P.R. n. 633/1972. In particolare:

- è stato elevato da 5.164,57 a 15.000 euro il limite entro il quale il rimborso IVA può essere erogato senza che sia necessario presentare alcuna garanzia;
- è stata introdotta la possibilità di ottenere il rimborso IVA di importo superiore a 15.000 senza prestazione della garanzia, ma presentando una dichiarazione annuale o un'istanza trimestrale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti;
- è stato stabilito l'obbligo di prestare garanzia per i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro soltanto a ricorrere di determinate ipotesi di rischio. I rimborsi di importo superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa la presentazione della garanzia se sono richiesti da:
 - (i) soggetti che esercitano un'attività d'impresa da meno di 2 anni (se diversi dalle imprese c.d. start-up innovative);
 - (ii) soggetti ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato, superiore:

al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;

al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;

all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superino 1.500.000 euro;

(iii) soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

(iv) soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dall'atto della cessazione dell'attività.

Per la verifica dell'assenza di avvisi di accertamento o di rettifica, l'Agenzia ha precisato che l'intervallo dei due anni deve essere calcolato dalla **data di richiesta del rimborso**.

Per quel attiene la decorrenza delle modifiche in commento, l'Agenzia, nella circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014, ha chiarito che le stesse si applicano anche ai rimborsi in corso di esecuzione al **13 dicembre 2014** (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014).

Nello specifico:

- l'innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro della soglia di esonero da ogni adempimento trova applicazione anche con riferimento alle istanze di rimborso presentate prima del 13 dicembre 2014. Pertanto, l'ufficio o l'agente della riscossione non deve procedere a richiedere la garanzia successivamente alla predetta data. Nel caso in cui questa sia stata già richiesta, e il contribuente non vi abbia già provveduto, allora non è tenuto a presentarla;

- per i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro, in caso di sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per l'apposizione del visto di conformità e di presentazione della dichiarazione sostitutiva, gli stessi devono essere verificati con riferimento alla data del 13 dicembre 2014 e non a quella della richiesta del rimborso. In tal modo la valutazione del rischio tiene conto della situazione attuale del contribuente.

Si rileva, infine, che le modifiche **non si applicano**, invece, ai rimborsi per i quali la procedura di erogazione si sia già conclusa alla data del 13 dicembre 2014 e, pertanto, le garanzie prestate in corso di validità non possono essere restituite.

Dopo il decreto fiscale

Intervenendo sulla formulazione dell'art. 38-*bis*, comma 3, del decreto IVA, il decreto fiscale, convertito in legge n. 225/2016) ha innalzato da 15.000 a **30.000 euro** il limite entro il quale il rimborso IVA è eseguito **senza** la necessità di **presentare la garanzia** o effettuare altri adempimenti.

In termini concreti, con riferimento ai rimborsi IVA per i quali, ai sensi della disciplina previgente, era necessario presentare la garanzia, l'Ufficio o l'agente della riscossione non procede più a richiederla, ovvero, nel caso in cui la stessa sia stata già richiesta e il contribuente non abbia ancora provveduto, esso non è più tenuto a presentarla.

Non è necessario - ha aggiunto l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E del 7 aprile 2017 - integrare la dichiarazione IVA con il visto di conformità ovvero presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per beneficiare dell'esonero della garanzia.

Resta, tuttavia, fermo il principio secondo cui la nuova disciplina non ha effetti sui **rimborsi già erogati** alla data del **3 dicembre 2016**, con la conseguenza che le garanzie prestate in corso di validità per i rimborsi già erogati non possono essere restituite.

Infine, resta confermato il principio secondo il quale nel caso in cui sia intervenuta la **sospensione degli interessi** a seguito del ritardo nella consegna delle garanzie, il periodo di sospensione termina e gli interessi riprendono a decorrere **dal 3 dicembre 2016**, ossia dalla

data di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 38-*bis*.



Copyright © - Riproduzione riservata